

STUDIO LEGALE CILEA

Avv. Rosa Cilea

Via G. D'Annunzio N. 20/A

Via G. De Nava N. 122

89125 – Reggio Calabria

Tel. 393/9925815 – Fax 0965/812603

ECC. MO TRIBUNALE DI SIRACUSA

SEZIONE LAVORO

RICORSO ORDINARIO EX ART. 414 C.P.C

Per: **PUGLISI Felicia (PGLFLC76E54H501M)** nata in Roma il 14.5.1976 ed ivi residente in Via Tica N. 85/A, rappresentata e difesa nel presente procedimento dall' Avv. Rosa Cilea (C.F. CLIRSO70R69H224X) con domicilio eletto presso questo Studio Legale sito in Reggio Calabria – Via G. d'Annunzio N. 20/A – Reggio Calabria.

Si chiede che le comunicazioni relative al presente procedimento vengano inviate al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata :

rosa.cilea@avvocatirc.legalmail.it

PARTE RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA con sede in Viale Trastevere - Roma, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con domicilio eletto in Vecchia Ognina, 149 - C.A.P. 95127 Catania;

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI SIRACUSA in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall' dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con domicilio eletto in Via Vecchia Ognina, 149 - C.A.P. 95127 Catania;

PARTE RESISTENTE

AVVERSO E PER

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE VINCITORE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE DI CUI AL DDG 82/2012. PERSONALE DOCENTE NEO – IMMESSO IN RUOLO ED ABILITATO ALL' INSEGNAMENTO DELLA DISCIPLINA A046 (EX A019) DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO CON CONSEGUITA SPECIALIZZAZIONE ALL' INSEGNAMENTO SU POSTO DI SOSTEGNO AGLI ALLIEVI CON DIVERSA ABILITÀ: PUGLISI FELICIA.



ESPOSIZIONE DEI FATTI

L'odierna ricorrente **PUGLISI Felicia** è docente abilitata all'insegnamento della Classe di Concorso A046 (ex A019 - DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE) nella scuola secondaria di II grado ed iscritta, rispettivamente, nelle Graduatorie Ad Esaurimento e negli Elenchi Aggiuntivi del Sostegno nella provincia di Siracusa, di Asti e di Bologna ove risultava destinataria, nel corso dei vari anni scolastici, segnatamente aa.ss. 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, di rinnovati incarichi di supplenza a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Tale reiterazione di contratti a termine è stata pure ritenuta illegittima con Sentenza N. 779/2017 emessa in data 26 ottobre 2017 (Doc. All.) dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Siracusa al quale la suddetta docente si era rivolta al fine di ottenere **<< l' accertamento dell' illegittimità del termine apposto ai predetti contratti e della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed il riconoscimento in capo alla predetta, ai fini giuridici ed economici, dell' anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL comparto scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato e, pertanto, la collocazione della stessa al livello stipendiale corrispondente all' anzianità di servizio maturata >>.**

Il Giudice del Lavoro adito, in parziale accoglimento del ricorso, così concludeva: **<< dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini della progressione stipendiale prevista dalla contrattazione di comparto, della anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con l' amministrazione convenuta >>** (Doc. All.)

Bandita la procedura concorsuale di cui al **Decreto del Direttore Generale N. 82 del 24 settembre 2012** la suddetta docente, vi concorreva per la Regione Sicilia ove erano disponibili N. 6 posti per l' insegnamento della disciplina (posto comune) e si collocava alla pos. N. 23 della graduatoria di merito.

Si svolgevano nell' **a.s. 2013/2014** le operazioni di reclutamento dei concorsisti aventi diritto e dei N. 6 posti banditi solo N. 1 veniva assegnato alla candidata collocata alla pos. N. 1 della graduatoria (Doc. All. – la provincia competente era Messina) mentre i rimanenti N. 5 posti venivano destinati alla collocazione del personale docente già in esubero.

Per l' **a.s. 2013/2014** il Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca formulava una graduatoria dei candidati idonei che fossero titolati all' insegnamento su posto sostegno ove la docente PUGLISI F. si collocava alla posizione N. 42.

Per l' **a.s. 2014/2015** si svolgevano le operazioni di reclutamento per i concorsisti aventi diritto e la nominata docente, ora collocata alla pos. N. 22 della suddetta graduatoria, veniva assunta a tempo indeterminato nella provincia di Siracusa su posto tipologia sostegno attesa l' indisponibilità dei posti comuni. Tale opzione è stata formulata dalla candidata sulla scorta della matematica possibilità, prevista dalla procedura concorsuale d' interesse, come meglio di seguito si dirà, di potere lasciare il posto sostegno nel caso di subentrate disponibilità di cattedre di posto comune della disciplina A046 (ex A019).

Per l' **a.s. 2015/2016**, subentrata la Legge N. 107 del 13 luglio 2015 (c.d. << Legge sulla Buona Scuola >>), vi furono **ben N. 21 assunzioni a tempo indeterminato nella provincia di Siracusa su cattedre di posto comune della disciplina A046 (ex A019)** ripartite tra iscritti nelle Graduatorie Ad Esaurimento ed idonei della procedura concorsuale di cui al DDG 82/2012



(Doc. All.). I **N. 9 candidati** assunti dalla graduatoria del concorso erano **tutti** meno graduati dell'odierna ricorrente (Doc. All.) che, impedita nella nuova scelta su posto comune, rimaneva pure assoggettata al **vincolo quinquennale** su posto di sostegno.

A seguito dell'intervenuta esecuzione della Sentenza N. 779/2017 sopra citata da parte dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa, decorsi N. 4 anni, la docente Puglisi F. veniva ammessa alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2018/2019 aventi ad oggetto il passaggio su posto comune, come da domanda di pari oggetto (Doc. All.), ma i N. 2 posti comuni della disciplina A046 (ex A019) disponibili a tale scopo venivano destinati per la sistemazione del personale in soprannumero.

Ad oggi, pertanto, **la ricorrente è stata obbligata alla permanenza su posto tipologia sostegno** in quanto, a causa delle impugnate decretazioni ministeriali, è stata:

- 1) impedita a formulare nuova opzione di assunzione a tempo indeterminato sulle cattedre disponibili di posto comune della disciplina A046 (ex A019) per cui era l'avente diritto per punteggio e collocazione in graduatoria per l'a.s. 2015/2016;**
- 2) sottoposta al vincolo quinquennale su posto sostegno senza a tale scopo equiparare i numerosi anni pre – ruolo di funzione docente svolta su posto sostegno e munita del prescritto titolo di specializzazione (conseguito nell'anno accademico 2003/2004 presso l'Università di Messina).**

In buona sostanza l'odierna ricorrente risulta essere stata impossibilitata alla legittima opzione tra posto comune e sostegno, nonostante il titolo abilitante, la posizione in graduatoria e la preferenza espressa.

Con la presente domanda giudiziale, pertanto, la ricorrente adisce il Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro affinché le venga riconosciuto, accertato e dichiarato il diritto, nella qualità di neo – immessa in ruolo su posto di sostegno nell'anno scolastico 2014/2015 in quanto vincitrice di concorso di cui al D.D.G. N. 82/2012 ed abilitata all'insegnamento della disciplina A046 ex A019 (DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE) di optare per la diversa tipologia di posto comune, in relazione alla posizione occupata in graduatoria, anche in riferimento agli anni scolastici diversi e successivi all'immissione in ruolo.

Detto altrimenti, il punto nodale della presente vicenda di causa è se la suddetta candidata, già utilmente collocata nella graduatoria di merito di DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE potesse essere convocata per le nomine in ruolo posto comune negli anni scolastici successivi all'accettazione della proposta per insegnante di sostegno.

A fondamento della propria pretesa la ricorrente osserva:

- La violazione del diritto di mantenere la posizione utile raggiunta nella graduatoria di merito, in modo tale da poter accedere alla classe di concorso su posto comune negli anni scolastici successivi all'immissione in ruolo, atteso che il bando non prevedeva alcun divieto o legittimo impedimento per i docenti che, abilitati sia all'insegnamento di posto comune che di sostegno, volesse optare, per gli anni scolastici successivi, da posto comune a sostegno o viceversa;



- Tale domanda si fonda sulla documentata circostanza che la ricorrente dal non essere ricompresa nel novero dei candidati **vincolati** alla nomina prioritaria su posto di sostegno come individuati dal **Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca con Circolare Prot. 000795 del 7.8.2014 di cui all' Allegato A delle Istruzioni Operative per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente** laddove si legge: *<< il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi speciali riservati di cui all' art. 3 del D.M. 21/05, nonché il personale di cui all' art. 1 comma 2 lettere a), b) c) dello stesso D.M. (docenti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che sono stati ammessi ai corsi in quanto hanno prestato 360 gg. di servizio sul sostegno) è obbligato a stipulare, ai sensi dell' art. 7 comma 9 del D.M. N. 21/05, contratto a tempo indeterminato e determinato con priorità su posto di sostegno, secondo quanto specificato ai successivi punti A19 e A.20 2à cpv. >> (Doc. All.);*
- L' illegittimità del modus operandi del **Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca** che – in assenza di specifiche disposizioni contenute nel DDG 82/2012 – e con una distorta interpretazione del punto A19 di cui all' Allegato A sopra citato disponeva che : *<< L' accettazione o la rinuncia nell' ambito nell' ambito del medesimo anno scolastico di una proposta di nomina a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scolastico e nella stessa provincia successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria , >>.* Secondo tale specificazione: *<< il candidato interessato , a seguito di accettazione o di rinuncia a una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno, può accettare, nello stesso anno scolastico, e nella stessa provincia, una successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria..... Dunque condizione necessaria , secondo il dato testuale delle istruzioni operative ministeriali, è che l' accettazione da parte di un docente di una proposta per insegnamenti di posto comune, in un determinato anno scolastico ed in una determinata provincia, debba avvenire – nel medesimo anno scolastico – in cui ha accettato o rinunciato ad una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno. In ottemperanza al criterio su enunciato e per ragioni di completezza si ritiene di chiarire, in ordine al quesito posto, che , il docente che abbia ottenuto, nei decorsi anni scolastici, la nomina su posto di sostegno e maturi, per l' a.s. 2014/2015, la nomina in ruolo sulla base della medesima o altra graduatoria per altri insegnamenti di posto comune, non debba essere riconvocato ai fini della nomina in ruolo per l' a.s. 2015/2016.>>*

Tali determinazioni tuttavia non sembrano considerare una serie di ragioni di fatto e di diritto che depongono in senso diametralmente opposto e che si passa di seguito a rappresentare:

- 1) Il Decreto del Direttore Generale 82/2012 che ha bandito la procedura concorsuale per cui la ricorrente è risultata l' avente titolo all' immissione in ruolo non ha specificamente previsto né regolamentato, attesa l' assenza di alcuna elencazione di specifici criteri operativi, le modalità per i docenti, abilitati all' insegnamento di posto comune e di sostegno, di optare tra le diverse tipologie di posto ai fini dell' immissione in ruolo.

L' assenza, nel predetto bando di concorso, di qualsivoglia riferimento a specifiche modalità con cui detta opzione deve essere esercitata significa, in assenza di espresso divieto in tal senso, **che non vi è alcun vincolo e/o limite temporale, da parte del personale docente a ciò titolato, in relazione alle modalità di scelta della tipologia di posto ai fini dell' assunzione a tempo indeterminato.**



Pertanto restringere tale diritto di scelta , **allo stesso anno scolastico**, pare criterio iniquo e contraddittorio in quanto limitativo delle aspirazioni del personale docente titolato ad entrambi gli insegnamenti. Peraltro detta determinazione configura manifesta disparità di trattamento in quanto consente solo ad una ristretta cerchia di soggetti, **e non a tutto il personale docente titolato ed in regola con i requisiti previsti dalla legge (ossia abilitazione all' insegnamento su posto comune e sostegno) di manifestare la propria preferenza espressa.**

- 2) Peraltro il criterio valutativo è ex se discriminatorio, subordinandosi detto diritto di opzione, **non alla titolarità in capo ai candidati di uno specifico status giuridico e/o alla sussistenza di determinate condizioni di diritto**, ma – sic et simpliciter – al ricorrere di una coincidenza temporale, segnatamente, << **medesimo anno scolastico** >> , tra l' accettazione e la rinuncia ad una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno/posto comune.
- 3) Nel senso prospettato da questa difesa è intervenuta **Sentenza N. 774/2018 pubblicata il 17 maggio 2018 a definizione del giudizio iscritto al Numero di Registro Generale 1643/2015 del Tribunale di Reggio Calabria in funzione di Giudice del Lavoro**, ove, per caso di identico oggetto, si legge: << *Nessuna norma di legge o del bando di concorso DDG 82/2012 del 24 settembre 2012 osta a che le ricorrenti (già utilmente collocate nella graduatoria del concorso DDG 82/2012 del 24 settembre 2012), se pure già immesse in ruolo su posto di sostegno possano restare inserite nella relativa graduatoria di merito di posto comune e, quindi, poter essere convocate ove sulla stessa graduatoria l' amministrazione provveda allo scorrimento della graduatoria*>> (Doc. All.)

Per le ragioni sopra esposte si ritiene la presente domanda giudiziale manifestatamente fondata della quale **SI CHIEDE** l' integrale accoglimento. Per le seguenti

RAGIONI DI DIRITTO

1) SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA IN FUNZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO COME ADITO:

Preliminarmente si osserva come il Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro sia competente per territorio a conoscere della presente vicenda di causa in considerazione che la ricorrente, al momento della proposizione del presente giudizio, ha quale sede di titolarità e di servizio l' Istituto d' Istruzione Superiore << Enrico Fermi >> in Siracusa, comune ricadente in tale distretto giudiziario.

Si ritiene perciò applicabile l' art. 413 comma 5 c.p.c secondo cui: << *Per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è competente, invece, il giudice nella cui circoscrizione ha sede l' ufficio a cui il lavoratore è addetto o lo era al momento della cessazione del rapporto* >>.

2) SUL DIRITTO DELLA RICORRENTE ALL' OPZIONE ALL' ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO TRA POSTO COMUNE E SOSTEGNO E VICEVERSA. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GERARCHIA DELLE FONTI:

L' odierna ricorrente, in qualità di docente della Cl. Conc. A019 (ora A046 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE) e con specializzazione all' insegnamento per gli alunni con diverse abilità (posto sostegno) rivendica, con il presente giudizio, il diritto di poter optare,



in relazione all' intervenuta immissione in ruolo, tra le diverse tipologie di insegnamento, con riguardo alla posizione di diritto occupata nelle rispettive graduatorie d' inserimento.

Ritenendosi illegittima la preclusione del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - che ha impedito al personale neo immesso in ruolo su tipologia di sostegno di accedere all' assunzione a tempo indeterminato su posto comune qualora tale ultima individuazione non avvenga nel **medesimo anno scolastico.**

Tale restrittiva interpretazione, peraltro non di uniforme applicazione tra i vari AATPP del Territorio Nazionale (vedasi USR Piemonte che ha operato nel senso prospettato da questa difesa), si fonda sulla circolare MIUR PROT. N. 000795 del 7.8.2014 e al dato testuale dell' Allegato A delle istruzioni operative di cui ai punti A18 ed A19 il cui contenuto di seguito si ripropone: << << *L' accettazione o la rinuncia nell' ambito dell' ambito del medesimo anno scolastico di una proposta di nomina a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scolastico e nella stessa provincia successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria , >>.*

Tuttavia, per l' ordinario criterio del valore gerarchico delle fonti normative, non possono condividersi le opposte determinazioni di parte datoriale che – mediante una singola circolare quale atto amministrativo di valore interno – intende regolamentare una materia che è oggetto di disciplina legislativa di rango primario.

Il diritto dei docenti già di ruolo ad essere ri - convocati per l' assunzione a tempo indeterminato mediante scorrimento di graduatoria in altra classe di concorso o ordine di scuola per cui abbiano titolo è stato accertato dai Giudici Amministrativi.

In particolare il TAR Lazio con Sentenza n. 417/11 ha cancellato il comma 4 ter, art. 1 della L. 167/09 ed il correlato Decreto Ministeriale N. 44 dell' 11 maggio 2011 in applicazione dei quali i docenti immessi in ruolo venivano cancellati d' ufficio dalle altre graduatorie ove erano inseriti e ove concorrevano, parimenti, per l'individuazione quale aventi titolo all' assunzione a tempo indeterminato. Secondo i Giudici Amministrativi il summenzionato art. 1 c.4 quinquies della sopra citata Legge 167/2009 viola i seguenti articoli della costituzione:

Art. 3 comma 1 : per l' evidente disparità di trattamento tra gli stessi insegnanti (i docenti di religione non sono cancellati dalle GAE come non sono cancellati dalle graduatorie di merito i docenti assunti dalle GAE) ;

Art. 4 comma 2 : che individua nel lavoro un diritto – dovere, nella scelta del cittadino dell' attività lavorativa e del modo di esercitarla come mezzo di sviluppo della personalità umana ma per il progresso materiale e spirituale della nazione,

Art. 35 : in quanto sono vanificate e rese nulle le iniziative del docente volte alla formazione ed all' elevazione professionale attraverso il conseguimento di ulteriori abilitazioni/specializzazioni;

Art. 51: perché tutti i cittadini devono poter accedere agli uffici pubblici in condizione di uguaglianza e, perché, in maniera irragionevole rispetto al contesto normativo precedente, non si tiene conto delle altre abilitazioni conseguite dal personale di ruolo, in un contesto incerto e di fronte ad una riforma incompiuta sulle classi concorsuali che ha già comportato soprannumerari che rischiano il loro posto di lavoro, di essere << riconvertiti >> magari su posti d' insegnamento che gli potevano essere assegnati per scorrimento di graduatoria o il licenziamento perché non possono più reinserirsi nelle medesime graduatorie;



Art. 97 : perché è violato il principio del merito nell'assunzione dei pubblici uffici solo perché il lavoratore ha accettato prima una proposta di assunzione rispetto a un'altra per la quale ha comunque una specifica qualifica, essendo l'abilitazione requisito fondamentale per poter accedere all'insegnamento.

L'annullamento del sopra citato art. 1 c.4 ter della L. 167709 e la sollevata questione di legittimità costituzionale, impedisce che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, già parte soccombente, possa reiterare decretazioni di medesimo contenuto, se non in palese e manifesta violazione di legge. **Nessun legittimo divieto, dunque, può opporsi ai docenti che, parimenti abilitati all'insegnamento della disciplina di titolarità su posto comune e/o tipologia sostegno, vogliano optare, nel corso dei vari anni scolastici e nelle varie province di inserimento, all'immissione in ruolo nelle diverse graduatorie di inserimento.**

3) SUL DIRITTO DELLA RICORRENTE ALL'OPZIONE ALL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO TRA POSTO COMUNE E SOSTEGNO E VICEVERSA. SULLA INESISTENZA DEL DIVIETO NEL BANDO DI CUI ALLA PROCEDURA CONCORSUALE DDG 82/2012:

Peraltro il diritto di partecipare – senza limitazione alcuna – alla procedura di cui al << **Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012: indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado** >> per le varie classi di concorso per cui si dispone di idoneo titolo di accesso emerge chiaramente dal medesimo testo del bando di reclutamento.

*In particolare l'art. 3 del sunnominato DDG 82/12 regola la << Domanda di ammissione: termine e modalità di presentazione 1. La domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione, deve essere presentata **in una sola regione.***

*2. I candidati in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2 possono concorrere per uno o più posti ovvero per una o più classi di concorso. In tal caso sono tenuti a presentare, nella regione prescelta ai sensi del comma 1, **un'unica domanda con l'indicazione dei posti ovvero delle classi di concorso per cui si intende concorrere.** >>*

Ancora recita l'art. 16: << Art. 16: Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro¹. Il rifiuto dell'assunzione o la mancata presentazione senza giustificato motivo nel giorno indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro implica la decadenza **dal relativo diritto con esclusione dalla graduatoria** >>.

Risulta – per tabulas – che il DDG N. 82 del 24 settembre 2012 nessuna prescrizione contiene in ordine al divieto per il personale docente pluriabilitato e specializzato (nel caso di specie, docenti di posto comune e posto di sostegno) di optare, in via sopravvenuta rispetto all'immissione in ruolo per una specifica disciplina su posto comune), per altra assunzione su posto di sostegno.

Risultando espressamente indicata, nel sopraindicato DDG 82/2012, quale unica causa di depennamento dalle graduatorie di cui trattasi << **il caso di rinuncia o decadenza dalla nomina dei candidati vincitori** >>.



Non certo potendosi aderire alla opposta prospettazione del Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca secondo cui l' intervenuta immissione in ruolo dei candidati vincitori sui posti di sostegno ne preclude il diritto all' opzione , **nel corso dei diversi anni scolastici, dell' assunzione su posto comune con il consequenziale depennamento dalle graduatorie di cui trattasi.** Né può legittimare un simile orientamento la mera circolare MIUR di cui alle ISTRUZIONI OPERATIVE delle IMMISSIONI IN RUOLO – ALLEGATO A punto A18 e A19 che, in ogni caso, espressamente distingue tra i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno e i candidati che, sebbene abilitati all' insegnamento del sostegno, non sono assoggettati alla diversa opzione.

Ne deriva quale indefettibile e consequenziale corollario che il rimanente personale scolastico che non sia obbligato alla nomina prioritaria su posto di sostegno può esercitare la successiva opzione dell'accettazione della nomina su posto comune.

Tale diritto non può, evidentemente essere limitato, se non in manifesta violazione delle disposizioni normative sopra citate, in relazione al **<< medesimo anno scolastico e per la medesima provincia >>.** Pertanto condizionare tale diritto di scelta , **<< allo stesso anno scolastico >>** pare criterio iniquo e contraddittorio in quanto **limitativo delle aspirazioni del personale docente titolato ad entrambi gli insegnamenti.**

Il criterio valutativo è ex se discriminatorio, subordinandosi detto diritto di opzione, non alla titolarità in capo ai candidati di uno specifico status giuridico e/o alla sussistenza di determinate condizioni di diritto, ma – sic et simpliciter – al ricorrere di una coincidenza temporale, segnatamente, individuato nel **<< medesimo anno scolastico >>** , tra l' accettazione e la rinuncia ad una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno/posto comune.

Il diniego all' opzione di cui trattasi opposto dal MIUR solo ad alcuni docenti, che pure sono titolari dei medesimi requisiti di legge, rende così il comportamento adottato dall'Amministrazione Pubblica *contra legem* e viziato da eccesso di potere anche sotto il profilo dei principi Costituzionali espressi dagli artt. 3 e 97, relativi alla parità di trattamento ed al corretto funzionamento della macchina amministrativa.

4) SULLA GIURISPRUDENZA FAVOREVOLE ALLA RICORRENTE:

A supporto della tesi avanzata da questa difesa si menziona e produce intervenuta **Sentenza N. 774/2018 pubblicata il 17 maggio 2018 a definizione del giudizio iscritto al Numero di Registro Generale 1643/2015 del Tribunale di Reggio Calabria in funzione di Giudice del Lavoro**, ove, per caso di identico oggetto, si legge:

<< Nessuna norma di legge o del bando di concorso DDG 82/2012 del 24 settembre 2012 osta a che le ricorrenti (già utilmente collocate nella graduatoria del concorso DDG 82/2012 del 24 settembre 2012), se pure già immesse in ruolo su posto di sostegno possano restare inserite nella relativa graduatoria di merito di posto comune e, quindi, poter essere convocate ove sulla stessa graduatoria l' amministrazione provveda allo scorrimento della graduatoria.....

Ciò a condizione che non si tratti di docenti vincolati all' assunzione prioritaria su posto di sostegno, situazione nella quale – è pacifico – non ricadono le ricorrenti..... >> (Doc. All.)

Ed ancora, per analoga fattispecie, Tribunale di Napoli e Tribunale di Milano (Doc. All.)



5) SULL' INTERESSE AD AGIRE DELLA RICORRENTE:

Posto che oggi l' azione della ricorrente sembrerebbe ormai vana, essendo decorso il vincolo quinquennale di permanenza obbligatoria sul sostegno, risulta fondamentale in questa sede evidenziare il contrario atteso che, l' odierna ricorrente avrebbe dovuto essere assunta in ruolo sulla disciplina ex A019 – ora A046 a far data dall' a.s. 2015/2016 e così già titolare nella provincia di Siracusa.

Diversamente, a causa dei provvedimenti impugnati, l' assunzione a tempo indeterminato è stata confermata su posto di sostegno (e non per la disciplina di titolarità come invece avvenuto per docenti meno graduati (Doc. All.) e le è stato denegato anche il passaggio su posto comune debitamente richiesto nella domanda di mobilità.

Difatti, a seguito dell' entrata in vigore della Legge N. 107 del 13 luglio 2015 , la c.d. << Legge sulla Buona Scuola>> l' organico, divenuto c.d. << di potenziamento >> si è notevolmente ampliato usufruendo, sia ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato che della mobilità straordinaria, candidati ultimi collocati in graduatoria che, ora, hanno occupato tutti i posti in precedenza disponibili ed impedendo all' odierna ricorrente, che vanta prioritario titolo giuridico, di accedere al passaggio da posto di sostegno a posto comune.

Ciò è avvenuto, sempre a causa dell' illegittimo operato del Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca che, disattendendo quanto previsto dal bando della procedura concorsuale DDG N. 82 del 23 settembre 2012 ha denegato l' invocato diritto all' assunzione a tempo indeterminato alternativamente tra posto comune e di sostegno e viceversa e con preclusione alla mobilità professionale quale valore da tutelare e proteggere ai sensi dell' art. 10 del CCNL SCUOLA 2006/2009 e subentrato rinnovo CCNL SCUOLA 2016/2018.

Per tutte le ragioni sopra esposte, nell' interesse di **PUGLISI Felicia**, ut supra rappresentata, difesa e domiciliata;

SI CHIEDE

Che l' Ecc.mo Giudice del Lavoro adito presso il Tribunale di Siracusa, fissata l' udienza di comparizione delle parti ex art. 415 c.p.c, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) **IN VIA PRINCIPALE:** Accertare, riconoscere e dichiarare il diritto della ricorrente **PUGLISI Felicia** in qualità di docente neo immessa in ruolo su posto di sostegno nell' a.s. 2014/2015 a seguito di superamento di pubblico concorso di cui al DDG 82/12, ed abilitata all' insegnamento della disciplina ex A019 (ora A046 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE) ad optare per la diversa tipologia di posto comune in relazione alla posizione di collocazione nella graduatoria di titolarità, anche in riferimento agli anni scolastici diversi e successivi all' immissione in ruolo;
- 2) **IN VIA PRINCIPALE:** Condannare il **MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI SIRACUSA** a ripetere le



operazioni di interesse ed autorizzare l'assunzione a tempo indeterminato della ricorrente **PUGLISI Felicia** in qualità di docente neo immessa in ruolo su posto di sostegno nell'a.s. 2014/2015 a seguito di superamento di pubblico concorso di cui al DDG 82/12, ed abilitata all'insegnamento della disciplina ex A019 (ora A047 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE) ad optare per la diversa tipologia di posto comune in relazione alla posizione di collocazione nella graduatoria di titolarità, anche in riferimento agli anni scolastici diversi e successivi all'immissione in ruolo;

- 3) **IN VIA PRINCIPALE:** Condannare il **MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI SIRACUSA** a ripetere le operazioni di interesse ed autorizzare l'assunzione a tempo indeterminato della ricorrente **PUGLISI Felicia** in qualità di docente neo immessa in ruolo su posto di sostegno nell'a.s. 2014/2015 a seguito di superamento di pubblico concorso di cui al DDG 82/12, ed abilitata all'insegnamento della disciplina ex A019 (ora A046 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE) ad optare per la diversa tipologia di posto comune in relazione alla posizione di collocazione nella graduatoria di titolarità a far data dall'a.s. 2015/2016 o a diversa data di giustizia per ogni beneficio ed effetto di legge;
- 4) **IN OGNI CASO:** Condannare il **MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI SIRACUSA** al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario.

Si dichiara, inoltre, che la ricorrente considerato il proprio nucleo familiare supera il triplo del reddito stabilito dagli artt. 76, commi 1 a 3 e 77 del D.Lgs. 30.05.2002, n. 113 e successive modificazioni, ovvero euro 34.585,23, pertanto per il presente giudizio è dovuto il contributo unificato nella misura di legge in relazione al valore della presente controversia che è indeterminabile.

Reggio Calabria, lì 17 novembre 2018

Avv. Rosa Cilea

Si allega al presente ricorso la seguente documentazione:

- 1) **SENTENZA GIUDICE DEL LAVORO PRESSO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA N. 779/2017 DEL 26.10.2017 EMESSA NEI CONFRONTI DI PUGLISI FELICIA AVENTE AD OGGETTO LA DECLARATORIA DEL DIRITTO ALLA STABILIZZAZIONE PER L' ILLEGITTIMA REITERAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE;**
- 2) **BANDO DI CONCORSO PER LA PROCEDURA CONCORSUALE DI CUI AL DDG N. 82 DEL 24 SETTEMBRE 2012**
- 3) **DOMANDA DI PUGLISI FELICIA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE DI CUI AL DDG N. 82 DEL 24 SETTEMBRE 2012;**
- 4) **ELENCO ULTIMI NOMINATI DA GRADUATORIE CONCORSUALI A.S. 2013/2014;**



- 5) GRADUATORIA GENERALE DI MERITO AGGIORNATA AL 5.3.2014 – DDG 82/2012;**
- 6) INTEGRAZIONE ELENCHI AGGIUNTIVI DI SOSTEGNO DEGLI ASPIRANTI INCLUSI NELLE GRADUATORIE DI MERITO DEL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI BANDITO NELL' ANNO 2012 IN POSSESSO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO. RIAPERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE – PROT. N. 14302 USC DEL 13 AGOSTO 2014;**
- 7) CONVOCATI ELENCHI DI SOSTEGNO AD03 – DDG 82/2012;**
- 8) ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO A.S. 2014/2015;**
- 9) ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO A.S. 2015/2016;**
- 10) DOMANDA DI TRASFERIMENTO/PASSAGGIO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO DI PUGLISI FELICIA PER L'A.S. 2018/2019;**
- 11) DINIEGO DEL MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI SIRACUSA AL TRASFERIMENTO 2018/2019 SU POSTO COMUNE COME RICHIESTO DA PUGLISI FELICIA;**
- 12) GIURISPRUDENZA FAVOREVOLE ALLA RICORRENTE.**

Reggio Calabria, lì 17 novembre 2018

Avv. Rosa Cilea

